

Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Capo II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ff), L. R. 34/2017

Art. 54

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 55

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10/1997)

1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), come da ultimo modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20/2005, dopo le parole <<i>benefici previsti</i>>, le parole <<i>dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 e modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29,>> sono soppresse.

Art. 56

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ff), L. R. 34/2017

Art. 57

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/1998)

1. All'articolo 16 della legge regionale 13/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione provinciale>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4.I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.>>.